

## DOMANDE RICORRENTI

### • **Come è sanzionata la violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass?**

L'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 sanziona la violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del green pass da parte del personale scolastico:

precludendo l'accesso ai locali scolastici; considerando il mancato servizio quale assenza ingiustificata colpita con la sospensione del rapporto di lavoro a decorrere dal quinto giorno di assenza; a partire da tale termine non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati; con il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

L'art. 9-ter.1 del decreto-legge n. 52 del 2021 sanziona la violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del green pass da parte degli esterni (genitori, personale delle imprese, ecc.) con la sola sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

### • **A chi spetta sanzionare la violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass?**

La violazione deve essere contestata dal dirigente scolastico o da un suo delegato. La contestazione dovrebbe avvenire immediatamente, non appena si verifica il rifiuto di esibire il green pass o è dichiarato il mancato possesso dello stesso

### • **A quanto ammonta la sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass?**

La sanzione varia da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro.

L'art. 11 della legge n. 689 del 1981 dispone che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo [...] si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.»

Spetta al dirigente determinare l'importo della sanzione, tenuto conto di questi criteri.

In caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione si applica l'art. 202, cc. 1, 2 e 2.1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede il pagamento di una somma pari al minimo previsto, cioè 400 euro.

La somma è ulteriormente ridotta del 30% se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione. In tal caso la somma da pagare è di 280 euro.

### • **Quando si verifica la reiterazione della violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass?**

L'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981 prevede che «Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.»

Si ritiene, quindi, che le violazioni commesse in giorni lavorativi successivi non siano da considerare, ai fini della reiterazione. Diverso il caso di violazioni inframmezzate da giorni di servizio con il possesso del green pass, che sono da considerare distinte.

• **In caso di violazione reiterata delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass si applica una sanzione maggiorata?**

Sì. Si applica l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2020, che dispone che «in caso di reiterata violazione [...] la sanzione amministrativa è raddoppiata».

• **Come e a chi deve essere pagata la sanzione ?**

La sanzione amministrativa deve essere pagata dal trasgressore, che «può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.» (cfr. art. 202 co. 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

Le somme percepite devono essere, poi, versate all'entrata dello Stato, come previsto dall'art. 2, co. 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020. La variazione di bilancio in attuazione del decreto-legge n. 111 del 2021 non è stata ancora adottata, per cui non è conosciuto, in questo momento, il capitolo dell'entrata dello Stato al quale effettuare i versamenti. L'Ufficio scolastico regionale avrà cura di diramare istruzioni non appena sarà individuato il menzionato capitolo.

• **Chi altro deve esibire la certificazione verde per accedere a scuola?**

Il decreto-legge n.122/2021 estende l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione. L'obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.